

TORNATA DEL 18 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Continuazione della discussione sull'articolo 17 del progetto di legge per l'ordinamento delle giubilazioni e pensioni militari — Approvazione dell'articolo 17, coll'emendamento della Commissione e del senatore Colla — Articolo 18 — Emendamento del senatore Bava — Osservazioni del regio commissario, e dei senatori Pamparato e Stara — Adozione dell'emendamento Bava — Reiezione di quello del senatore Plezza — Approvazione degli articoli 18, 19, 20 e 21 — Adozione dell'articolo 22 emendato dalla Commissione; dell'articolo 23, coll'emendamento Colla, e degli articoli 24 sino all'articolo 31 — Articolo 32 — Approvazione degli emendamenti Stara e degli articoli 32 e 33 emendati dalla Commissione, e dei susseguenti sino all'articolo 42 — Articolo 43 — Adozione dell'emendamento della Commissione e degli articoli 43, 44, 45 e 46 — Articolo 47 — Approvazione dell'emendamento della Commissione e dell'aggiunta del relatore Colla — Adozione dell'annessa tabella cogli emendamenti della Commissione e dell'intera legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

CIBRARIO, segretario, dà lettura dei processi verbali delle due ultime adunanze, i quali sono approvati, e del seguente sunto di petizioni:

361. Ronco Michele, di Torino, sottopone al Senato alcune osservazioni in ordine alla legge per la riorganizzazione della guardia nazionale.

362. Altri 754 abitanti della Valsesia chiedono lo stesso che nella petizione numero 358.

363. Negro Domenico, soldato di giustizia, chiede che si adotti la legge colla quale sono dichiarati ammessi ai diritti politici e civili i soldati di giustizia.

364. Codacani Francesco Maria chiede che si pubblicino nella gazzetta ufficiale le collazioni d'impieghi e le promozioni, massime quelle del dicastero di finanze.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE, VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI E GIUBILAZIONI MILITARI.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno richiama la discussione sulla legge relativa alle giubilazioni e pensioni militari, intralasciata all'articolo 17 così concepito:

« Non è computato nel servizio: 1° il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare od è giubilato sino al giorno della sua riammissione; 2° il servizio prestato anteriormente alla diserzione; 3° il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna; 4° il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori franchi. »

La Commissione proponeva di cambiare la redazione del paragrafo 1° nei termini seguenti:

« Non è computato nel servizio: il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo è giubilato od altrimenti cessa dal servizio militare sino al giorno della sua riammissione. »

Il senatore Bava proponeva al medesimo un emendamento così concepito: *Il servizio anteriore alla surrogazione ordinaria non è computato.* La discussione versava appunto sopra il medesimo, quando il regio commissario chiese la parola, che ora gli concedo.

DI PETTINENGO, commissario regio. Se ho bene intesa e ritenuta così l'interpellanza diretta sul fine della tornata di ieri l'altro dall'onorevole generale Bava, come l'analogia proposta di emendamento all'articolo 17, credo essere sua intenzione che nel tempo utile per ottenere la giubilazione non sia tenuto conto di quello che preceda una surrogazione volontaria, a distinzione del tempo di servizio precedentemente prestato da chi abbia poi contratto riassoldamento di favore.

Tali appunto sono le vigenti regole, le quali tengo dettate da equità e da conveniente cautela per accertare al servizio individui di provata moralità e per allontanare quei tali sui quali non si può far fondamento di riuscita.

Sebbene su tale proposito nulla sia statuito nel progetto in discussione, e che anzi potrebbesi dedurre consecrata massima contraria alla esposta, nullameno trovo assai conveniente ed opportuna la proposta dell'onorevole deputato Bava, e quindi l'accetto.

PRESIDENTE. L'emendamento del generale Bava, il quale avrebbe luogo tra il numero 2 e 3 del progetto, sarebbe concepito in questi termini:

« Il servizio dei surrogati anteriore alla surrogazione ordinaria non è computato. »

Ma non essendo ancora da porre in votazione, porrò ai voti il paragrafo primo.

Chi l'adotta voglia levarsi.

(È adottato.)

Porrò ai voti il paragrafo secondo.

(È adottato.)

Ora sarebbe il caso dell'emendamento proposto dal senatore Bava, il quale direbbe al paragrafo terzo che non è computato il servizio dei surrogati anteriore alla surrogazione ordinaria.

COLLI. Chiedo la parola sopra quell'emendamento.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colli.

COLLI. Mi dispiace di non poter concorrere intieramente nel parere del generale Bava in ordine a questo emendamento.

Io credo l'emendamento sia utilissimo in quanto concerne l'armata, ma esso deve avere un'influenza sopra la legge della leva, la quale non tarderà ad essere presentata; legge che ha molta considerazione, perchè dev'essere non solo militare,

ma anche economica, e politica, e militare principalmente, ma non esclusivamente; legge che, a parer mio, dev'essere trasparente come l'urna dalla quale i giovani estraggono il numero. Se il Governo fa, ardirei dire, monopolio delle surrogazioni, allora cotale legge non avrà più quella pubblicità, quell'accesso a tutti gli occhi; nasceranno poi molti inconvenienti, perchè in tempo di guerra dove saranno questi surrogati? Dunque io credo che non bisogna favorire esclusivamente quei surrogati, che essendo militari per proprio conto prendono affidamento per essere surrogati; motivo per cui io sarei d'avviso di combattere quest'emendamento, il quale pregiudicherebbe già a una delle condizioni che sarebbero incluse nella legge della leva. Io mi dichiaro affatto contrario a qualunque intervento del Governo nella surrogazione militare; ho già detto che queste surrogazioni avranno un grandissimo inconveniente in tempo di guerra, perchè allora non si daranno probabilmente congedi; dunque questi surrogati mancheranno intieramente. Di più, si avrà l'altro inconveniente già da me accennato, quello cioè che non si vedrà mai ben chiaro in questo affare. Finalmente si avrà quello che mi è sembrato travedere un poco, un'apparenza cioè di favore perchè quando c'è la leva, molti chiedono il surrogato militare; chi l'ottiene, chi no. Si dice bensì che l'ottengono quelli che furono più solleciti a chiederlo; ma questa cosa non è poi sempre provata; per lo che io credo che si possa lasciare la legge nello stato in cui è attualmente presentata, senza escludere fin d'ora il computo del servizio a quei surrogati, i quali, dopo di essere stati militari, rientrati nella vita civile avrebbero il desiderio di prendere servizio; nel che vi sarebbe gran vantaggio. Ora non occorre di parlare della legge della leva, perchè non è in discussione; ma gl'inconvenienti dei surrogati militari e i rimproveri che vengono loro fatti, sono in gran parte attribuibili alla leggerezza colla quale sono accolti e forse anche al disfavore sparso sopra di quello il quale tende sempre a rendere l'uomo meno sensibile all'onore, e lo fa cadere in alcune colpe che sarebbero evitate se già fossero considerate come assolutamente tali; e porto avviso che sarebbe essenziale la legge della leva per cui si evitassero gli inconvenienti che pesano ora sopra i surrogati militari.

MAVA. La défaveur qui règne sur les remplaçants ordinaires vient entièrement de ce qu'ils ne présentent point les mêmes garanties que les autres remplaçants, et aussi de ce qu'ils passent par les mains de certaines personnes qui les gâtent afin d'arriver plus facilement à les embaucher; de manière que, avant qu'ils arrivent au corps, on leur donne des vices, des habitudes mauvaises, qu'ils conservent même quand ils sont dans les rangs de l'armée. Voilà le motif pour lequel ils ne peuvent avoir droit aux faveurs qui sont faites à ceux qui sont déjà dans le corps, car ceux-ci, messieurs, ont déjà donné des gages de leur bonne conduite, et, s'ils sont caporaux ou sous-officiers, de leur instructions et de leur capacité. Les chefs des corps les connaissant, ont le droit de les admettre ou de ne point les admettre au service. Cette dernière catégorie offre donc de bien plus grandes garanties pour le service, que n'en offrent ceux qui viennent, comme l'a dit l'honorable marquis Colli, de la levée. D'ailleurs, messieurs, est-il juste que des gens qui viennent au service sans présenter aucune espèce de garantie, qui sont rétribués par un autre individu pour lequel ils font le service, aux termes de leur engagement, est-il juste qu'ils puissent prétendre que le Gouvernement tienne compte de ce service fait pour un autre, qui probablement au moment de sa retraite se serait retiré, de manière que n'ayant pas ce service antérieur, ils ne pèseraient pas sur les finances de l'État?

L'honorable sénateur Colli parlait aussi de l'arbitraire dont on use en désignant plutôt à l'un qu'à l'autre les remplacements de faveur qui s'opèrent dans les corps; je crois que le noble marquis est dans l'erreur, parce que c'est le sort qui préside à cela, ou plutôt ce n'est pas même le sort; le Gouvernement connaît le nombre d'individus que chaque corps possède; pour les donner aux habitants qui veulent se faire remplacer, on tire au sort les mandements; et dans ces mêmes mandements, ce sont les derniers à partir à qui ces remplacements de faveur sont dévolus.

DE SONNAZ. Puisque le Gouvernement admet le remplacement, on ne peut pas faire de trop mauvaises conditions aux remplaçants. Quoique, en général, ils ne soient pas des soldats à comparer aux autres, il n'est pas moins vrai qu'ils prêtent un service effectif, qu'il s'exposent avec les autres; nous n'avons pas vu qu'ils se comportent à la guerre moins bien que leurs camarades; en conséquence il me semble que l'amendement ne serait pas juste, car il consiste à priver les individus dont je parle, non-seulement du service qu'ils font comme remplaçant, à la suite d'un contrat particulier dans lequel le Gouvernement n'a pas à intervenir, mais du service qu'ils auraient fait précédemment, ce qui ne serait certainement pas selon les règles de la justice.

COLLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha la parola.

COLLI. Io ho chiesta la parola per replicare qualche cosa che infatti già venne detta dall'onorevole collega. Io credo veramente che la qualità di surrogato dipenda molto da questo disfavore che pesa sopra di loro e più anche da un'altra condizione. I surrogati finora sono stati presi sopra tutta la superficie dello Stato; penso che questo è un grande inconveniente, perchè i sindaci, le autorità locali fanno certificati con molta agevolezza e allora si accettano spesso uomini che non sono forniti di ottime qualità morali. Ma se fosse ristretta l'accettazione, vi sarebbe il grandissimo vantaggio di tener vivo in tutte le provincie lo spirito militare come essenzialissimo, si otterrebbe anche maggior severità nel rilascio dei certificati e per conseguenza i surrogati sarebbero probabilmente buoni soggetti come tutti gli altri. Osserverò poi ancora che questi uomini ai quali si fa un delitto od almeno un rimprovero d'essersi impegnati al servizio per una somma di danaro, spesso lo fanno per motivi di famiglia, e molti per consacrare questo danaro al soccorso di un padre o di una madre indigente. Onde, come si vede, possono essere sovente spinti da motivi lodevolissimi, e se ne videro molti fare una brillante riuscita, specialmente nelle armate francesi. In quel paese il Governo aveva sempre ricusato d'intromettersi nelle surrogazioni militari perchè ne conosceva il grandissimo pericolo, e perchè, come ho detto, l'oggetto della leva è tributo il più grave che possa pesare sui cittadini, ed è legge tale che dev'essere accessibile a tutti gli sguardi senza che si possa mai mettere il minimo velo fra essa e gli occhi dei cittadini.

COLLA, relatore. L'emendamento di cui ci occupiamo è stato sostenuto e combattuto da tre onorevoli generali e dal commissario del Governo; sarebbe quindi ardezza per mia parte l'intromettermi fra loro con animo di parteggiare piuttosto per gli uni che per gli altri. Io non mi intrometterò dunque che per conciliare (quel che è più) gl'interessi militari con gl'interessi della giustizia. Le ragioni addotte a sostegno di questo emendamento sono per me potentissime, ma, lo confesso schiettamente, io provo una ripugnanza invincibile ad ammettere nella legge che il surrogato sia trattato egualmente del disertore, che la surrogazione tragga seco le stesse conseguenze della diserzione rispetto al servizio prece-

dentemente prestato sia dal surrogato come dal disertore. Io non posso ammettere che un surrogato possa giungere a venticinque o trent'anni di servizio ed essere quindi rimandato senza alcuna giubilazione, perchè una parte del suo servizio era anteriore alla sua surrogazione.

Lo ammettere tanto rigore contro un disertore fu questione ventilata altra volta, e sulla quale l'opinione generale si pronunciò per un sentimento d'indignazione contro chi diserta le bandiere. Ma ammettere che un surrogato militare, il quale, forse per sentimento di affezione e per desiderio di giovare a' suoi vecchi genitori, rientra a casa sua, e dopo sei mesi, dopo un anno vedendo cambiate le circostanze di sua famiglia, crede riprendere il servizio, e riprenderlo come surrogato, onde poter sollevare la famiglia da gravi bisogni, dare aiuto a' suoi vecchi genitori, porgere mezzi di sussistenza alla sua moglie, e debba poi essere trattato come un colpevole e così duramente che il servizio da lui prestato prima non gli sia tenuto in verun conto, dico che questa è cosa alla quale io non posso in nessun modo acconsentire.

Credo dunque che a conciliare gl'interessi di servizio militare con quelli della giustizia, si dovrebbe adottare un temperamento che non era scritto nelle nostre antiche leggi, quello cioè che la privazione dei diritti risultanti da servizio anteriore sia soltanto effetto dell'interruzione per un certo lasso di tempo.

Le nostre leggi dicevano che l'interruzione non avrebbe effetto, se non dopo due anni. Ebbene, io vi proporrei, o signori, che al surrogato non si tenga conto dei servizi precedenti, qualora sia trascorso un termine almeno di due anni fra la cessazione del servizio e l'epoca in cui egli domanda di riprenderlo come surrogato. Ecco dunque l'emendamento che io vi proporrei di mettere al numero 5:

« Non è computato il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso un anno dal giorno della riammissione nella qualità di surrogato ordinario. »

BAVA. Lo accetto.

DI PETTINENGO, commissario regio. Mi permetterò di fare un'osservazione alle parole dette dal signor relatore.

Egli osservò che per l'emendamento proposto dall'onorevole generale Bava sarebbe posto nella stessa condizione il disertore ed il rimpiazzante di surrogazione ordinaria. Non condico una tale opinione, e distinguo: la legge giustamente colpisce il disertore nel non computargli un servizio proprio che ha prestato per suo conto, mancando gravemente all'onore militare, mentre che al rimpiazzante non vuole computare un servizio che di fatto non ha prestato prima nella sua condizione: in caso contrario il Governo. . . (*Rumori e segni di disapprovazione*). . . Domando scusa: essendo convinto della mia opinione, ho fiducia che il Senato vorrà sentire le mie osservazioni; spero di convincerlo, pronto essendo a ricredermi quando io venga combattuto con fondate ragioni.

Credo di non errare dicendo che il disertore ha rinunciato volontariamente al servizio che aveva prestato colla propria persona, e che per la mancanza si è messo in condizione tale che è dovere punirlo con misure eccezionali che sieno atte a frenare la diserzione; mentre che colui che viene volontariamente a prestar servizio per surrogazione volontaria a prezzo di pattuito danaro, non può pretendere che sia computato col nuovo servizio che fa a vece di altra persona, quello da lui fatto per soddisfare ad un obbligo generale; giacchè in caso diverso il Governo compenserebbe nello stesso individuo due distinti servizi, quello cioè che ha prestato per conto proprio e quello prestato in vece di altri; ossia che accordando ad un tale individuo la pensione di giubilazione, si ri-

compenserebbe nel medesimo 8 anni di servizio proprio e 15 di servizio fatto per conto altrui per pattuita mercede.

In tal conto siffatto individuo ci avrebbe un guadagno vero e non meritato, ed il Governo ci perderebbe.

Rispondo poi agli altri argomenti addotti, che il Governo non fa monopolio in verun modo delle surrogazioni nè ordinarie, nè di quelle in favore. Non credo sia qui il caso di addentrarmi intorno alle attuali condizioni delle surrogazioni; dirò soltanto che i regolamenti attuali fanno grande distinzione fra le surrogazioni ordinarie ed i riassoldati di favore: per questi si hanno tutte le guarentigie d'un servizio precedente che conviene rimunerare, garante di buoni servizi posteriori, mentrèchè non si può avere maggiore guarentigia per i surrogati ordinari. I regolamenti attuali fanno bensì la distinzione di computare i servizi non interrotti per un'interruzione maggiore di due anni, ma non credo però che una tale disposizione sia applicabile ai surrogati ordinari.

Sono d'opinione che convenga nell'interesse del servizio di fare una grande distinzione fra il surrogato ordinario e quello che è riassoldato di favore. Si sono citati i regolamenti francesi; non credo che nella legge sulle pensioni militari di Francia siavi alcuna disposizione a favore dei surrogati ordinari. Osservo infine che per il primo emendamento del generale Bava non si porta danno ai surrogati ordinari, riguardo a quanto è per essi attualmente stabilito, ma solo si migliorano le condizioni di giubilazione per i riassoldati di favore, per i quali d'altra parte gli attuali regolamenti pretendono di computare per intero il servizio prestato prima del riassoldamento. Quindi è che io credo conveniente di mantenere l'emendamento proposto dapprima dall'onorevole generale Bava.

BAVA. Les excellentes raisons que vient d'émettre M. le commissaire du Roi me déterminent à persister dans ma manière de voir, d'autant plus que nous ne faisons pas une chose nouvelle, nous maintenons ce qui existe.

DE SONNAZ. Actuellement, d'après les règlements qui existent, le service qui est prêté comme remplacement ne compte pas; mais le service fait précédemment compte; le service postérieur compte également. Quant à ce qui est du droit d'entrer dans les vétérans invalides, le remplaçant qui a fait un engagement pour son compte, postérieurement au service prêté, pour de l'argent, a droit d'être admis dans ce corps, et quand il aura achevé son congé, qu'il sera resté dans le corps des invalides ou des vétérans jusqu'à 50 ans, il aura droit à la retraite. D'ailleurs, le Gouvernement voulant admettre les remplaçants, il ne peut pas au sujet de ces hommes qui, à la vérité, servent pour de l'argent, mais qui souffrent ce que souffrent les autres soldats, qui se font tuer en temps de guerre comme les autres, qui courent les mêmes dangers en servant aussi la patrie, le Gouvernement, dis-je, ne peut pas entrer dans un contrat particulier fait entre celui qui remplace et celui qui est remplacé. Cet homme sert l'État; par conséquent, il doit recevoir le prix de ses services.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Bava sottoemendato dal senatore Colla.

Dopo le asserzioni del regio commissario, il senatore Bava ritira egli l'adesione che aveva data all'emendamento del senatore Colla?

BAVA. Ora persisto.

PRESIDENTE. Dunque io porrò prima ai voti la proposta del senatore Colla che è un sotto-emendamento a quella del generale Bava, in quanto limita la disposizione che si trova nell'emendamento dal medesimo proposto.

Se questo non fosse accettato dal Senato, verrà posto ai voti dopo l'emendamento del senatore Bava.

Rileggo il sotto-emendamento del senatore Colla. (*Vedi sopra*)

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora verrebbe il paragrafo già terzo che diventa quarto:

« Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna. »

Non essendosi proposto verun emendamento a questo paragrafo, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Leggo il paragrafo quarto ora quinto:

« Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori franchi. »

Chi lo approva voglia rizzarsi.

(È approvato.)

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola prima che si proceda alla votazione dell'intero articolo.

Se il Senato crede che non ostante la votazione fatta sui cinque paragrafi, compreso quello che si è aggiunto, sia ancora in tempo, io proporrei di cambiare l'ordine di questo articolo per mettere al numero secondo quello relativo ai surrogati, perchè non sembra che debba trovarsi in mezzo ai tre articoli che parlano di punizione.

PRESIDENTE. Interpellerò il Senato se assente a questo cambiamento.

(Il Senato assente.)

Darò lettura dell'articolo nel suo complesso:

« Non è computato nel servizio :

« 1° Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo è giubilato od altrimenti cessa dal servizio militare sino al giorno della sua riammissione ;

« 2° Il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso un anno dal giorno della cessazione del servizio e quello della riammissione nella qualità di surrogato ordinario ;

« 3° Il servizio prestato anteriormente alla diserzione ;

« 4° Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna ;

« 5° Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori franchi. »

Chi è favorevole voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora leggerò l'articolo 18 del progetto di legge :

« Il servizio prestato in altre armate regolari da militari ammessi nell'esercito nazionale anteriormente alla promulgazione della presente legge sarà raggugliato al servizio prestato nell'esercito medesimo. Il servizio prestato in tali armate dai militari che saranno ammessi nell'esercito nazionale posteriormente alla promulgazione di questa legge, o che si presterà dai militari che già vi appartengono, sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato vent'anni di servizio effettivo nell'esercito nazionale. In tal computo però le campagne fatte in dette armate estere non daranno diritto al beneficio stabilito dall'articolo 24.

« Non sarà parimente tenuto alcun conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia. »

MAVA. L'article 18 tel qu'il est rédigé laisse douter si les nationaux qui ont servi dans les armées françaises ou dans l'ex-royaume d'Italie, depuis 1800 jusqu'à la restauration, ont ou non le droit de faire valoir leurs campagnes. Dans le cas où il en serait autrement (car l'idée du législateur me paraît obscure), il conviendrait d'introduire ce droit dans la loi. Est-ce

qu'on prétendrait qu'un service fait par les nationaux sous l'empire n'a point été prêté au pays? Non, je suis certain du contraire. Est-ce qu'on voudrait admettre que la maison Gonzague-Mantoue pourra un jour venir mettre en doute le service prêté par les habitants du Monferrat à la Monarchie constitutionnelle de Savoie? Toutes les puissances de l'Europe ont reconnu l'empire, nous ne pouvons donc contester aux nationaux qui le servaient durant l'occupation des États Sardes le droit de faire valoir leurs campagnes, et nous serons, en maintenant ce droit, logiques avec nous-mêmes, c'est-à-dire que de la même manière que vous avez rendu aux nationaux les pensions, les retraites acquises au service de l'empire, vous leur tiendrez compte des campagnes qu'ils ont faites à cette brillante époque.

Je vous propose de mettre en tête de l'article 18 :

« Il servizio prestato e le campagne fatte in altre armate regolari da militari ammessi nell'esercito nazionale anteriormente alla promulgazione della presente legge, sarà raggugliato al servizio prestato nell'esercito medesimo. »

DI PAMPARATO. Pare difatti giustificata la proposizione del generale Bava, in quanto che una precedente legge ha sancito valere i diritti della giubilazione per la pensione di ritiro data ai militari nazionali che combatterono sotto l'impero e sotto il cessato Governo d'Italia. Se una tal legge ha avuto forza ed ha trovato giustizia fra noi, sembra a me che la proposizione del generale Bava non si scosci per nulla da questa stessa idea: in queste pensioni erano calcolati gli anni di servizio e le campagne; noi abbiamo ratificato, e presa per valida la data delle medesime, perchè ora non si calcoleranno esse a quelli che non hanno avuta la fortuna di avere una gamba od un braccio portato via da una palla e che poterono ciò non ostante continuare a prestare servizio?

Mi sembra che l'istessa ragione militi per l'ammissione dell'emendamento proposto dal generale Bava.

DI PETTINGO, commissario regio. Non avrei che a ricordare le discussioni che hanno avuto luogo a questo proposito la prima volta che questa legge venne esaminata. Allora appunto è stato dichiarato, se male non mi appongo, che colle parole: « il servizio prestato in altre armate regolari da militari ammessi nell'esercito nazionale anteriormente alla promulgazione della presente legge è raggugliato al servizio prestato nell'esercito nazionale, » si comprendeva così il servizio per il numero degli anni, come gli aumenti per le campagne.

Quando si creda rendere più chiara, più evidente la cosa coll'introdurre le parole « il servizio e le campagne » io vi aderisco completamente, perchè tale era l'intenzione di chi ha proposto il primo progetto di legge, e tale l'intenzione del Senato la prima volta che l'approvò.

STARA. Io appoggio quanto fu detto dal commissario regio, ed aggiungo che l'intero contesto dell'articolo 18, a mio parere, induce chiaramente a concludere che nella prima parte del medesimo le campagne sono altresì tenute in calcolo ugualmente che il servizio prestato in altre armate.

Infatti nella prima parte si dice:

« Il servizio prestato in altre armate regolari da militari ammessi nell'esercito nazionale anteriormente alla promulgazione della presente legge, sarà raggugliato al servizio prestato nell'esercito medesimo. »

Ora il servizio prestato nell'esercito nostro si compone e degli anni di servizio e delle campagne. Ma questo che è già adombrato, se non compreso chiaramente in questa prima parte, viene poi spiegato meglio dall'ultima parte dell'articolo.

Si parla in seguito del servizio che si presterà d'or innanzi nelle armate estere, e si soggiunge che nel computo di questo servizio che in appresso si presterà in armate estere da nazionali autorizzati, non si terrà conto delle campagne fatte in due armate, cioè che le campagne non daranno diritto al beneficio ivi contemplato. Ora, io osservo, se il legislatore ha detto che soltanto nel secondo accennato caso, cioè nei nazionali che serviranno d'or in avanti nelle armate estere, non si terrà conto delle campagne, mi pare che per conseguenza e per argomento contrario ne venga che nella prima parte, cioè quando si tratta di quei militari che hanno già prestato servizio anteriormente alla presente legge, si intenderanno computati loro non solo gli anni, ma altresì le campagne.

Insomma quando le campagne si sono escluse nel caso di servizio che si presterà dopo questa legge da un nazionale autorizzato in armate estere, essendo questo solo il caso escluso in cui non si calcoleranno le campagne, vuol dire che nel caso primo le campagne sono egualmente calcolate e tenute in conto.

PRESIDENTE. Il generale Bava propone che in principio dell'articolo 18 dopo le parole: *il servizio prestato*, si aggiungano queste altre: *e le campagne fatte*.

Domando se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, come pure già discusso, lo pongo ai voti.

Chi approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

PIZZA. Vorrei proporre un altro emendamento a quest'articolo, perchè mi pare che nei termini in cui è espresso non parli, nè si riferisca a tutti quelli di cui si potrebbe e dovrebbero far parola.

Dopo le parole *sarà tenuto in conto*, vorrei che si aggiungessero queste: « a favore degli Italiani che hanno servito sotto le bandiere nazionali nell'ultima guerra, ed i nazionali autorizzati, » ecc. come è nell'articolo.

Vi sono Italiani i quali hanno servito sotto le nostre bandiere nell'ultima guerra, ed attualmente non fanno parte del nostro esercito per casi affatto accidentali. Oggi, stante la piccolezza del paese, non vi si possono ammettere per la sola ragione che ciò nuocerebbe grandemente alla promozione degli ufficiali piemontesi. Ma questa ragione può cessare; può venire il caso di una guerra nella quale sia utile di ammetterli nuovamente, e che si possa farlo senza pregiudizio dell'armata.

Domando se v'ha giustizia che a quelli i quali oggi per caso sono nella nostra armata, e a quelli i quali per puro caso, senza maggior merito, si trovano anche nel novero dei non esclusi dall'armata, si computino anche le campagne fatte in altre armate, e a quelli i quali vi saranno ammessi quando si potrà farlo, non si abbia a computare questo servizio, mentre ve ne possono essere di quelli che hanno fatto dei sacrifici per venir a combattere sotto le nostre bandiere, e che attualmente, e solo perchè il paese non può ammettere tutti, sono esclusi dal nostro esercito? L'aggiungere questa parola nell'articolo non nuoce nè al Governo, nè agli ufficiali nostri.

Non al Governo, perchè esso non è obbligato ad ammetterli, e non li ammetterà se non quando ne abbia bisogno; non agli ufficiali nostri, perchè quelli non saranno ammessi nell'esercito se non nel caso che si possa ammetterli senza danno degli ufficiali piemontesi.

Mi pare dunque che la giustizia richieda che si lasci almeno il campo aperto a questi ufficiali, quando venisse il bisogno

di richiamarli nel nostro esercito, e di godere di quel favore che la legge ha riconosciuto giusto per coloro i quali per puro caso hanno oggi la preferenza, e fanno parte della nostra attuale armata.

PRESIDENTE. Domanderò se l'emendamento è appoggiato.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io credo che l'articolo 18 corrisponda già all'intenzione dell'onorevole proponente, in quanto che distingue i due casi, e di quelli i quali fanno parte attualmente dell'armata, e di quelli che verranno ammessi posteriormente alla promulgazione della presente legge.

Prevede distintamente i due casi, e per ciascuno di essi stabilisce quali debbano essere le norme da seguirsi nel computare i servizi prestati nei due distinti casi. Io credo che non possa essere in ora questione di determinare intorno a coloro che posteriormente alla legge potessero essere ammessi a far parte dell'armata.

L'articolo 18 quale è presentato al Senato, a mio avviso, provvede nella maggiore estensione ai due casi.

PIZZA. Mi pare che l'articolo proposto non conservi il diritto di computare i servizi prestati in altre armate se non a quelli che fanno attualmente parte dell'esercito; ed a quelli che non prendono parte e che vi saranno ammessi posteriormente dice che non saranno computati i servizi se non ai nazionali autorizzati, i quali abbiano prestati 20 anni di servizio effettivo nell'esercito nazionale. Ora, nell'ultima guerra vi sono stati Italiani i quali, senz'appartenere precisamente al Piemonte, hanno servito nella guerra stessa contro l'Austria, ma che non fanno attualmente parte dell'esercito. Quindi, se venisse il caso di poterli ammettere, avrebbero essi il diritto di computare i servizi prestati in altre armate anteriormente? L'hanno essi o no, secondo i termini dell'articolo? Io non ho nulla a dire se non l'hanno, e se l'emendamento tende a dar loro questo diritto. . . (Interratto)

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Governo nel proporre l'articolo 18 prese a considerare la condizione di tutti coloro i quali attualmente fanno parte dell'esercito nazionale e non può prevedere i casi di tutti quelli che posteriormente alla promulgazione di essa venissero a farne parte per qualsiasi circostanza e condizione. Al momento in cui si stabilisce una legge, è d'uopo di prevedere i casi di coloro ai quali deve essere applicata, ma non si possono prevedere tutti i casi possibili per l'avvenire.

Il Governo ha considerato far parte dell'armata appunto quelli i quali ora vi sono ascritti, cioè quelli che han sempre fatto parte dell'esercito piemontese, quelli che, a mente del decreto 8 settembre 1848, militarono sotto la bandiera italiana guidati da Carlo Alberto; nè il Ministero certamente poteva fondatamente avere altre norme più larghe.

PIZZA. L'articolo 18 del Ministero provvede al caso, e dà il diritto a quelli che attualmente vi sono, e prevede anche il caso di quelli che vi saranno ammessi in futuro. Ma non dà diritto di computare il servizio nell'armata se non a quelli che veramente appartengono al Piemonte e sotto certe condizioni. Non mi pare che questa cosa sia giusta, poichè molti delle altre provincie d'Italia fanno oggi parte della nostra armata senza che abbiano merito maggiore di molti altri, i quali non fanno parte dell'armata, e che però hanno servito sotto le nostre bandiere.

Io non dico che il Governo debba, voglia o possa ammetterli, ma dico che nel caso in cui esso credesse in altri giorni di poterli ammettere, di doverli ammettere, che abbiano diritto a computare gli anni come quelli che attualmente

fanno parte per pura accidentalità dell'armata, e che certamente se fossimo in grado di avere un esercito maggiore, non tarderemmo ad aggregarvi perchè quanto a merito personale non c'è nulla a dire.

Perchè dunque non possiamo ammettere tutti quelli che hanno servito nel nostro esercito, e che il Governo un altro giorno può credere nel suo interesse di accettare, è egli giusto che soltanto a quelli i quali per mera accidentalità vi fanno parte abbiansi a computare i servizi prestati in altre armate?

Il Governo li ammetterà, esso farà quanto crede di dover fare pel bene del paese; ma nel caso che li ammettesse, mi pare che debba computare loro il servizio prestato in altre armate.

LA MARMORA, ministro della guerra. Egli è appunto per non lasciare lusinghe a coloro che venissero per caso a prendere servizio nell'armata che il Ministero ha creduto di doversi spiegare chiaramente.

Ognuno di noi conoscerà in quali angustie versi di presente il nostro erario; quindi, a che gioverebbe pascere di speranze questi infelici quando noi sappiamo non aver mezzi per attuarle?

COLLA, relatore. Io credo che l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Piazza sia per avere un effetto opposto a quello che si propone. L'emendamento che egli ci ha letto non vincola menomamente il Ministero, in quanto che l'articolo non dice che il Ministero debba o non debba ammettere gli Italiani che hanno combattuto per la causa dell'indipendenza; egli dice solamente: vi avverto che quando voi ammetterete uno di questi Italiani nell'esercito nostro, voi dovrete incaricarvi di tutti i servizi che questi Italiani hanno prestato altrove.

Io credo dunque che ammettere questa condizione sia rendere un cattivo servizio agli Italiani di cui si tratta, poichè molto costerà l'ammissione loro nelle nostre truppe.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Piazza consisterebbe nell'aggiungere alla seconda parte dell'articolo: sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati; di aggiungere, dico, a quegli Italiani che hanno servito sotto la bandiera nazionale, ecc.

Io credo di dover prima porre ai voti la parte dell'articolo che termina colle parole: *al servizio prestato nell'esercito medesimo coll'aggiunta delle fatte campagne già ammessa.*

Chi adotta questa prima parte così modificata voglia levarsi.

(È approvata.)

Ora porrò ai voti l'emendamento del senatore Piazza.

Chi vuole approvarlo voglia alzarsi.

(È rigettato.)

Allora porrò ai voti quella parte dell'articolo cui si riferiva la proposta aggiunta scritta nei termini seguenti:

« Il servizio prestato in tali armate dai militari che saranno ammessi nell'esercito nazionale posteriormente alla promulgazione di questa legge, o che si presterà dai militari che già vi appartengono, sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati i quali abbiano prestato venti anni di servizio effettivo nell'esercito nazionale. »

(È approvata.)

Resta a deliberare sul rimanente dell'articolo:

« In tal computo però le campagne fatte in dette armate estere non daranno diritto al beneficio stabilito dall'articolo 24. »

« Non sarà parimente tenuto alcun conto degli anni di

servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia. »

Chi approva quest'ultima parte dell'articolo voglia levarsi.

(È approvata.)

Ora metto ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

« Art. 19. È computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili. »

« Il militare giubilato che quindi venga ammesso ad un impiego civile può, rinunciando alla sua pensione, conservare il diritto a che i servizi militari anteriori gli vengano computati per la pensione civile. »

« I militari ammessi alla giubilazione, mentre adempiono a funzioni civili e che hanno prestato servizi civili per oltre un decennio, sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiano le funzioni invece della pensione militare. »

(È approvato.)

« Art. 20. Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria, in virtù del decreto 23 luglio 1849, sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo. »

« Quanto agli uffiziali collocati in aspettativa anteriormente al detto decreto, ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 dicembre 1815. »

« Queste norme saranno osservate sino a che sia promulgata la legge sullo stato degli uffiziali. »

(È approvato.)

« Art. 21. Il servizio provinciale scorso effettivamente sotto le armi è ragguagliato al servizio d'ordinanza; quello scorso in congedo illimitato è contato per intero nel computo degli anni necessari per aver diritto alla giubilazione, ma non è valutato che per un terzo nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione. »

BAVA. Les provinciaux resteront sous les armes à l'avenir, infailliblement beaucoup plus longtemps que par le passé. Une douloureuse expérience nous convainc à faire une telle variation; et comme le temps passé par eux en congé illimité compte pour moitié dans le service, il me semble juste de le compter de la même manière dans la loi sur les pensions. Très-peu de sous-officiers et de soldats provinciaux jouiront d'un semblable avantage, parce qu'après qu'ils ont passé chez eux plusieurs années, au terme de leur engagement ils se décident difficilement à rester au service; mais cette mesure profitera aux officiers provinciaux qui n'auront pas besoin de servir 30 ans pour arriver à avoir droit au minimum de la pension porté par la tabella.

Si vous acceptez cet amendement, je propose de dire: *per metà au lieu de per un terzo.*

DI PETTINGO, commissario regio. Mi permetterei di fare un'osservazione alla proposta dell'onorevole senatore Bava, e questa si è: che egli invoca a sostegno del suo emendamento ciò che si farà; ma, signori, ciò che si farà nessuno può saperlo ancora; qui il Ministero presenta una legge che concorda coi regolamenti vigenti.

Osservo poi ancora che anche attualmente il tempo scorso sotto le armi pei provinciali è già computato per il doppio. Noi sappiamo che, per esempio, il soldato d'infanteria il quale deve servire 16 anni, quello ch'egli passa sotto le armi è computato per due, e solo gli altri 14 sono contati per semplici. D'onde ne viene che i primi due sarebbero contati come se effettivamente tale si fosse il tempo passato sotto le armi, e non sarebbero calcolati che per il terzo nel tempo quello

che l'individuo passa a casa sua. Parmi quindi che la proposta di legge sia più che conveniente per compensare un servizio che di fatto non si presta.

Mi pare che nella prima discussione di questa legge questa norma fosse stata consentita dal Senato come conveniente e per gli individui ed anche rispetto alle finanze.

COLLA, relatore. Credo opportuno di far notare al proponente che qui non si tratta di considerare il servizio provinciale per un terzo nel calcolo del tempo. Esso invece è contato per intero nel computo degli anni necessari per la giubilazione, ma non si tien calcolo che del terzo nel determinare la somma da assegnargli a titolo di pensione.

Ora, io trovo essere assai naturale che il soldato che sta a casa ed attende a' suoi affari, si contenti di avere un terzo di quello che hanno coloro che prestarono il servizio d'ordinanza.

Io non vedo in ciò alcuna difficoltà. Quanto più la permanenza sotto le armi sarà lunga, tanto minore sarà l'inconveniente, perchè altrettanto minore sarà il tempo per cui il soldato passerà ad un terzo di pensione.

PRESIDENTE. Il generale Bava proponeva di sostituire alla parola terzo, che sta scritta nell'articolo 21, la parola metà.

Domando se l'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Rileggerò l'articolo. (Vedi sopra)

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 22:

« Qualunque servizio effettivo si computa per intero sino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione, ma pel tempo eccedente, il servizio nello stato maggiore delle piazze non classificate fra le piazze forti, fortezze e forti, nel battaglione veterani e nei veterani dell'artiglieria e del genio è computato solo per metà.

« Il servizio prestato come ufficiale in soprannumero nel battaglione veterani, o prestato comunque nei battaglioni invalidi di terraferma o di Sardegna, non è computato.

« Il servizio però degli ufficiali e sotto-ufficiali addetti allo stato maggiore del corpo veterani ed invalidi, e di quelli addetti al Ministero di guerra ed agli uffizi dal medesimo dipendenti, od all'accademia militare o collegio dei figli dei militari, tuttochè appartenenti comunque agli anzidetti corpi è computato per intero.

« Quanto ai commissari di leva essi hanno ragione, quando cessino da tali funzioni, a che il servizio prestato in detta qualità, ove non sia loro applicato il primo alinea nel presente articolo, sia per metà computato in aumento alla pensione che loro spetta. »

La Commissione propone una diversa redazione, la quale sarebbe la seguente:

« Qualunque servizio effettivo si computa per intero sino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione. »

E quanto al tempo eccedente:

« Il servizio nello stato maggiore delle piazze non classificate fra le piazze forti, fortezze e forti, nel battaglione veterani e nei veterani d'artiglieria e del genio, è computato solo per metà.

« Il servizio che il militare ha prestato come ufficiale in soprannumero nel battaglione veterani, o comunque nei battaglioni invalidi di terraferma o di Sardegna, non è computato.

« Il servizio però degl'ufficiali e bass'ufficiali che fanno parte dello stato maggiore del corpo veterani ed invalidi, ovvero sono addotti al Ministero della guerra, agli uffizi da lui dipendenti, all'accademia militare, od al collegio dei figli dei militari, tuttochè appartenenti comunque agli anzidetti corpi, è computato per intero.

« Il servizio prestato dai commissari di leva in questa loro qualità è per metà computato in aumento alla pensione che loro spetta, ove non sia loro applicato il primo alinea del presente articolo. »

DI PETTENEGO, commissario regio. È accettato dal Ministero.

PRESIDENTE. Se non avvi osservazione, pongo ai voti l'articolo emendato dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 23. Quanto agli ufficiali del battaglione cacciatori franchi, ai marescialli d'alloggio, brigadiere e carabinieri nei reali carabinieri, ai bass'ufficiali, brigadiere e cavalleggieri nei cavalleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incombenze che attualmente gli sono affidate, il servizio effettivo per essi prestato in dette armi e qualità sarà aumentato di un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione. »

E perchè in quest'articolo non si fa menzione del collegio di marina?

SALMI-FIORENTA. L'osservazione del signor presidente riguardo al collegio della marina m'induce ad osservare come qui non sia neppure considerato il corpo della marina.

DI PETTENEGO, commissario regio. Tutto ciò che riflette il servizio della marina sarà oggetto di una legge speciale, la quale è pure già stata presentata alla Camera dei deputati.

COLLA, relatore. Proporrè soltanto di togliere la parola quanto che si trova in principio dell'articolo, mentre il senso può correre egualmente senza di essa.

PRESIDENTE. Chi approva la soppressione della parola quanto voglia levarsi.

(È approvata.)

Chi approva l'articolo 23 così emendato voglia sorgere.

(È approvato.)

Legge l'articolo 24:

« Gli anni di campagna sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per aver diritto alla pensione. »

« Si considera servizio prestato in campagna quello delle truppe che, dopo di aver ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra, sono state disposte per agire contro il nemico, od un corpo d'esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima.

« Ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi essa è calcolata per un anno intero; ma nel mentovato periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo che per legge si dichiara che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

« Ai prigionieri di guerra, il tempo della cattività è computato come servizio effettivo; ma qualunque ne sia la durata essi non hanno il diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

« Agli ufficiali dello stato maggiore d'una piazza forte, agli ufficiali delle varie armi in essa comandati ed alle truppe che la presidiano, è pur calcolato come campagna il tempo durante il quale tale piazza sarà sottoposta a blocco od assedio, o si troverà nella zona delle operazioni di guerra in istato di difesa.

« Il servizio militare a bordo in pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato coll'aumento della metà sulla sua durata effettiva. »

Non chiedendosi la parola, lo pongo ai voti.

(È adottato.)

« Art. 25. Il tempo eccedente gli anni intieri di servizio o di grado è computato per anno intiero quando oltrepassa la durata di mesi sei, altrimenti non è valutato. »

(Posto ai voti l'articolo 25 viene approvato.)

Do lettura dell'articolo 26:

« Sono eccettuati dai vantaggi assegnati dagli articoli 12 e 25 ai corpi speciali i veterinari, i maniscalchi, i capi operai ed operai, il tamburo maggiore, il capo musica, i caporali tamburo, i tamburini, i trombettieri di qualsiasi arma ed i vivandieri. »

« Godranno tuttavia dei suddetti vantaggi la brigata operai, gli ufficiali e sott'ufficiali, capi e sotto-capi, operai adetti agli stabilimenti speciali dei corpi d'artiglieria o del genio. »

La Commissione propone che si dica così:

« Sono eccettuati dai vantaggi fatti cogli articoli 21 e 22 ai corpi speciali i veterinari, i capi-sarto, calzolaio, sellato e morsaro, i maniscalchi, i sellai, il trombettiere maggiore, il capo musica, il sergente ed i caporali tamburini, i tamburini, i trombettieri ed i vivandieri. »

COLLA, relatore. Deve dire cogli articoli 12 e 25.

DI PERTINENGO, commissario regio. Accetto l'articolo della Commissione.

DI PAMPARATO. Domanderei se, non essendo stato approvato l'emendamento proposto giorni sono, coll'accordare ai veterinari i vantaggi proposti per l'articolo 2, cioè di contare il tempo utile per ottenere la giubilazione a 25 anni, non sarebbe il caso di non escluderli dai vantaggi che loro arreca l'articolo 26.

Parmi che se i veterinari sono quali dovrebbero essere, merittino un qualche riguardo. Se essi non si sono voluti paraggiare, come di fatto lo dovrebbero essere, in tutto al corpo sanitario ed ai cappellani, mi sembra però che essere non dovrebbero confusi coi semplici operai, i quali sono più servili, divoti, dei soldati stessi. Per conseguenza credo che un qualche vantaggio sia loro dovuto. Io proporrei adunque che si tolga da quest'articolo l'esclusione dei veterinari.

DI PERTINENGO, commissario regio. Domando la parola, solo per avvertire l'onorevole senatore Di Pamparato che questa esclusione riflette soltanto il veterinario del corpo di artiglieria e dei reali carabinieri e non tutti i veterinari dell'esercito; ne verrebbe quindi che togliendo la parola veterinari da quest'articolo, quelli dell'artiglieria e dei carabinieri reali godrebbero dei vantaggi superiori a quelli degli altri corpi; mentre pare che sia equo il mantenerli tutti nella stessa posizione.

MONTE. Pare a me che se si fa per i veterinari dell'artiglieria dovrebbe farsi per tutti, imperocchè tutti attendono agli stessi studi.

DI PERTINENGO, commissario regio. È appunto quello che ho detto. Gli articoli 12 e 25 riguardano i militari delle armi speciali, e all'articolo 26 si è voluto notare quelli fra i militari che fanno parte delle armi speciali che non devono godere di questi vantaggi.

DI PAMPARATO. Qui vedo però che nell'emendamento della Commissione essi vengono eccettuati dai vantaggi fatti cogli articoli 11 e 22.

COLLA, relatore. 12 e 25.

PRESIDENTE. Perché non essendo stato approvato l'ar-

ticolo 4 come proponevasi dalla Commissione è rimasto il 12 del Governo.

Posta ai voti la legge per articoli, si rileveranno le differenze degli articoli che hanno bisogno di essere meglio e più esattamente riconosciuti.

Pongo ai voti l'articolo 26 emendato dalla Commissione.

(È adottato.)

(Gli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 sono approvati senza discussione.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 345.)

« Art. 32. Se un militare figlio ed unico sostegno di un cisco o di un quinquagenario, o di padre o madre vedova, venisse a morte per le cagioni indicate nell'articolo vigesimo-settimo della presente legge, i genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata alle vedove, semprechè il militare non abbia lasciato vedova o figli. »

« Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle minorenni, avranno questi ragione al trattamento fissato dagli articoli 28, 29 e 30 per i figli orfani di militari. »

STARA. Non perchè io lo creda assolutamente necessario, ma perchè mi paiono tornare acconce a poter distinguere ogni dubbio che per avventura potesse sorgere in taluno nell'applicazione di quest'articolo, io vi proporrei, o signori, due leggere variazioni, le quali toccano la forma e non la sostanza dell'articolo medesimo. La prima riguarda la parola vedova, alla quale io sostituirei quella di vedovi; la seconda riguarda le parole: « Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle minorenni, » alle quali io sostituirei: « Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse unico sostegno e fratello di sorelle nubbili minorenni. »

Se la precisione e la chiarezza sono principal pregio d'ogni legge, voi riconoscerete facilmente, o signori, che l'emendamento da me proposto tende appunto a raggiungere questo scopo, giacchè è rivolto a introdurre maggior precisione e chiarezza nel testo della legge. Infatti la parola vedova che si legge nella prima parte dell'articolo potrebbe, per avventura, far nascere il dubbio che si applichi solamente alle madri e non al padre, quandochè invece applicasi tanto alla madre quanto al padre. Ogni dubbio rimane tolto quando si dica vedovi. Ma più importante è la seconda variazione che io propongo. In primo luogo, il dire fratelli di sorelle mi pare che non suoni bene. In secondo luogo osservo che, essendosi ammesse in questa parte dell'articolo le parole sorelle nubbili, potrebbe nascere il dubbio che non sia più necessaria questa condizione nell'intendimento del legislatore, essendo fuor di dubbio necessaria anche la condizione che le figlie, le sorelle siano nubbili, come è necessaria ancora questa condizione quando si tratta di figli e figlie di militari morti o in battaglia, o in occasione di servizio. L'articolo 32 che discutiamo si riferisce agli articoli 28, 29 e 30 per i figli orfani dei militari, poi nell'articolo 33 si dice: « i figli e le figlie nubbili minorenni. » Ma siccome nell'articolo 32 che noi esaminiamo si enuncia una delle condizioni richieste dall'articolo 28, cioè maggiore dei minorenni, e non si accenna alla seconda, a quella cioè che siano nubbili, può sorgere il dubbio che per quella qualità che si voleva mantenere dipenderà il diritto alla pensione o al sussidio sia quella sola che si esprime e non quella che si contiene nell'articolo 28. Quindi lo crederei che tornerebbe assai più chiara la variazione dell'articolo, quando, come ho detto, si scrivesse: « Se il militare morto per la cagione suindicata fosse sostegno di fratelli e sorelle nubbili o minorenni avranno, » ecc.

DI PETTINENGO, *commissario regio*. Il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

In quanto alla prima parte dell'articolo, mi pare che il senatore Stara insista nel cambiamento di cui ha fatto proposta.

STARA. È un leggiero dubbio che mi è nato sull'espressione accennata.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la prima parte dell'articolo.

Chi approva questa parte dell'articolo col cambiamento della parola *vedova* in *vedovi* voglia alzarsi.

(È approvato.)

COLLA, *relatore*. Mettendo *unico sostegno* di una famiglia composta di fratelli e sorelle minorenni, è vero che ognuno ne comprende il senso, ma mi pare più esatto lasciare le parole di *fratello ed unico sostegno*.

Una voce. Dovrebbe restare tale e quale.

PRESIDENTE. Coloro che credono di ritenere la redazione tale e quale voteranno contro l'emendamento.

Se però il senatore Stara ritira il suo emendamento...

STARA. Io lo limito unicamente alla parola *nubili*.

PRESIDENTE. Il senatore Stara propone che si aggiunga la parola *nubili* fra le parole *sorelle* e *minorenni*.

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Chi approva l'articolo nel suo intero voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 35. Le vedove dei militari morti, o mentre godevano della pensione di ritiro, o comunque vi avevano diritto, e non contemplate all'articolo 27 della presente legge, avranno ragione al quarto della pensione che competeva al marito all'epoca in cui cessò dal servizio effettivo o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a detta epoca, o sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

« Le vedove dei militari riformati, dopo 25 anni di servizio, avranno ragione al quarto dell'assegnamento di riforma concesso al marito alla stessa condizione che è indicata nell'alinea precedente. »

DI PETTINENGO, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Leggerò l'emendamento della Commissione, e quindi darò la parola al signor commissario regio.

« Le vedove dei militari morti, o mentre godevano della pensione di ritiro, o comunque vi avevano diritto, e non contemplate nell'articolo 27 della presente legge, avranno ragione al quarto della pensione che competeva al marito all'epoca in cui cessò dal servizio attivo o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a dell'epoca, o sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

« Le vedove dei militari riformati dopo 25 anni di servizio, o morti in attività dopo aver servito per egual tempo, avranno ragione al quarto dell'assegnamento di riforma concesso o spettante al marito alla stessa condizione che è indicata nell'alinea precedente. »

DI PETTINENGO, *commissario regio*. Intenderei solo di surrogare alle parole *servizio attivo* quelle di *servizio effettivo*, e nel secondo alinea, invece delle parole *o morti in attività* vorrei mettere *o morti mentre erano in servizio effettivo*, e ciò secondo il modo che è stabilito d'intendere la distinzione del servizio, ossia *servizio effettivo*, che comprende l'attivo ed il sedentario, ed *il servizio in aspettativa*;

e penso che la Commissione convenga in questo mio emendamento, dacchè ha scritto *servizio attivo* o *di aspettativa*, ossia ha compreso le due distinzioni di servizio.

COLLA, *relatore*. Si vorrebbe cioè ripristinare la parola *effettivo* invece di *attivo*.

DI PETTINENGO, *commissario regio*. Nella prima parte si direbbe: *cessò dal servizio effettivo* e nell'alinea *morti in servizio effettivo*.

COLLA, *relatore*. Non ho difficoltà da opporre.

PRESIDENTE. Prego il signor commissario a volerne precisare i termini.

(Il commissario regio va a deporre l'emendamento sul banco della Presidenza.)

Dunque l'articolo sarebbe così concepito:

« Le vedove dei militari morti mentre godevano della pensione di ritiro, o comunque vi avevano diritto, e non contemplate nell'articolo 27 della presente legge, avranno ragione al quarto della pensione che competeva al marito all'epoca in cui cessò dal servizio effettivo o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a dell'epoca, o sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

« Le vedove dei militari riformati dopo 25 anni di servizio, o morti in servizio effettivo dopo aver servito per egual tempo, avranno ragione al quarto dell'assegnamento di riforma concesso o spettante al marito alla stessa condizione che è indicata nell'alinea precedente. »

Chi intende approvare quest'articolo voglia levarsi.

(È approvato.)

(Gli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 sono approvati senza osservazione.) (Vedi volume *Documenti*, pag. 346.)

« Art. 43. I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne dell'ultima guerra, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nella guerra medesima, o per conseguenza immediata di essa, non che le vedove ed i figli dei militari di cui nelle sezioni prima e seconda del titolo quarto, e resisi defunti anteriormente alla promulgazione della presente legge, potranno godere delle disposizioni della legge stessa, purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero provvisti allo stesso titolo in virtù di anteriori provvedimenti del Governo. »

A questo articolo viene l'emendamento della Commissione, il quale è scritto in questi termini:

« I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne dell'ultima guerra, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nella guerra medesima, o per conseguenza immediata di essa, saranno ammessi a godere delle disposizioni di questa legge, purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero provvisti allo stesso titolo in virtù di anteriori provvedimenti del Governo. »

DI PETTINENGO, *commissario regio*. Si accetta l'emendamento della Commissione, ed il Ministero si riserva poi negli annuali bilanci di portare quelle somme necessarie per provvedere al sussidio delle vedove alle quali viene presentemente corrisposto. Questa disposizione d'altra parte è conforme alla prima proposta ministeriale, la quale era stata in allora oggetto di apposito articolo di legge. »

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'articolo così emendato.

(È approvato.)

« Art. 44. Le vedove dei militari morti in attività prima di avere acquistato il diritto alla giubilazione, ma dopo avere raggiunti i venticinque anni di servizio, avranno ragione al quarto del *minimum* della pensione dovuta al marito, dimi-

nuita di tanti trentesimi quanti anni mancavano al compimento di quelli richiesti dall'articolo secondo. »

La Commissione propone la soppressione di questo articolo.

(La soppressione è approvata.)

« Art. 43 (ora 44). Le disposizioni della presente legge si applicheranno eziandio ai militari che furono collocati a riposo dal Governo, ed ai quali nel decreto di giubilazione si fosse dato relativo affidamento. »

DI POLLONE. Ho domandato la parola per avere una semplice spiegazione su quest'articolo, il quale mi pare che dopo la modificazione introdotta, che il tempo necessario per conseguire la pensione stabilita a venticinque anni, per infermità contratte in servizio e campagne, dovrebbe seguire la stessa proporzione già usata nel ridurre il tempo necessario per ottenere la giubilazione da 30 a 25 anni, e portarsi per conseguenza in quest'articolo da 25 a 20.

COLLA, relatore. Il trattamento di riforma è relativo solamente alle malattie che non provengono dal servizio per la giubilazione. Invece per i militari che vengono dal servizio non vi è ragione per diminuire il termine di 25 anni. Il soldato che ha impedimento per poter continuare il servizio non conta già i 25 anni, non ha altro diritto che quello di essere messo in riforma.

DI POLLONE. Dopo l'osservazione fatta dall'onorevole relatore, desisto dalla mia osservazione.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo. (Vedi sopra)

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 45. Con leggi speciali si accorderanno ricompense nazionali ai militari che se ne rendessero degni con servizi eminenti e straordinari resi alla patria. »

(È adottato.)

« Art. 46. La tabella delle pensioni di ritiro annessa alla presente legge sarà pure applicata per l'avvenire a tutti quegli impiegati assimilati a gradi militari, a cui, a tenore di regolamenti speciali, era assegnata una pensione di ritiro, a norma della tabella annessa al regolamento 9 giugno 1831. »

Qui la Commissione ha così emendato quest'articolo:

« La tabella delle pensioni di ritiro annessa alla presente legge sarà per l'avvenire applicata anche a tutti quegli impiegati che a tenore di speciali regolamenti hanno per assimilazione diritto alla pensione stabilita per un grado militare. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Io accetto l'emendamento.

COLLA, relatore. Il commissario regio ci ha detto che l'opinione del Ministero nel proporre questa disposizione era di conservare agli impiegati assimilati ai gradi militari e ai professori dell'accademia anche il diritto di essere ammessi alla giubilazione dopo 25 anni di servizio. Questo caso non risultava dall'articolo 47 del progetto, e risulterebbe dall'articolo corrispondente proposto dalla Commissione. Si è rimasto d'accordo che si farebbe un'aggiunta di quest'articolo per spiegare bene qual sia l'intenzione a questo proposito. Quindi sarebbero da aggiungere in fine dell'articolo le seguenti parole: « seguendo per la durata del servizio le norme segnate nei medesimi regolamenti. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Io accetto questo emendamento siccome quello che fa maggiormente chiara l'intenzione del Ministero.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo sarebbe così concepito...

(Rilegge l'articolo emendato coll'aggiunta della Commissione, e postolo ai voti viene approvato.)

Ora resterebbe a dare il voto sulla tabella. Se il Senato desidera che se ne dia lettura... (Sì! sì!)

	Minimum	Aumento	Maximum
« Generale d'armata	L. 6000	100 »	8000
« Luogotenente generale	» 4200	90 »	5000
« Maggiore generale	» 3300	60 »	4860
« Colonnello	» 2700	45 »	3600
« Luogotenente colonnello	» 2160	42 »	3000
« Maggiore	» 1800	38 »	2500
« Capitano	» 1400	25 »	1900
« Sottotenente	» 1125	18 75 »	1500

COLLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

COLLA, relatore. Quando la Commissione ha messo a confronto questa tabella, che diremo delle giubilazioni più che delle pensioni di ritiro, perchè questa espressione sarebbe più esatta e più conforme ai nostri regolamenti; quando, dico, la Commissione ha messo a confronto questa tabella del nuovo progetto con quella del progetto precedente, ha notato che si è fatto un aumento considerevole alle pensioni già assai aumentate per tenenti e sottotenenti. Ma considerando che nel tempo medesimo si era tolto ai tenenti e sottotenenti il vantaggio di ottenere la giubilazione dopo i 25 anni di servizio, ha fatto calcolo che l'aumento per gli anni che corrono dai 25 ai 30 portavano l'aumento che si è fatto nella quota delle pensioni. Ora però che il Senato ha creduto conveniente di non ammettere la variazione relativa alla durata del servizio, che voleva da tutti, ed anche dagli ufficiali subalterni, il termine di 30 anni, ed ha invece riammesso nel suo progetto il beneficio di poter avere la giubilazione a 25 anni di servizio per i tenenti e sottotenenti, la Commissione crede che non si potrebbe mantenere l'aumento fatto per essi, il quale riuscirebbe troppo grave, giacchè procurerebbe loro una giubilazione molto più rilevante di quello che sia in proporzione delle loro paghe e di ciò che si usa in altri paesi. Ella quindi ha diviso di proporvi che le pensioni di ritiro per i tenenti e per i sottotenenti siano stabilite nella forma in cui erano state proposte, cioè lire 920 per i tenenti e 720 per i sottotenenti, con gli aumenti relativi che sono indicati nella tabella.

A conforto poi del Senato nella deliberazione intorno a questo ristabilimento della tariffa annessa al progetto precedente, io mi fo debito di osservare che noi ci troviamo in mezzo a due grandi nazioni, grandi per vastità di dominio, grandi per forza militare.

Ebbene, mettendo a confronto la nostra tabella delle pensioni con quelle dell'Austria e della Francia, noi troviamo che anche mantenendo la tabella come era stata proposta nel primo progetto; i nostri tenenti e sottotenenti a 25 anni di servizio avranno una pensione assai maggiore di quella che in Austria ed in Francia conseguono i tenenti e sottotenenti dopo 30 anni di servizio. In Austria hanno lire 800 di giubilazione ed in Francia 600. La tabella annessa al progetto precedente era di 730, di modo che hanno lire 220 di più che in Austria e lire 120 di più che in Francia. Il luogotenente in Austria ha 750 lire ed in Francia 800. Appo noi, secondo la prima tabella, senza gli aumenti fatti in quest'ultima, ne avevano 920, vale a dire 170 o 180 lire circa di più che negli altri paesi.

In questo modo pare che sia da noi abbastanza bene provveduto per questi ufficiali subalterni, i quali, oltre all'aver questa giubilazione maggiore, l'avranno a 25 anni, mentre in altri paesi debbono aspettarla sino ai 30.

DI PAMPARATO. Io credo che quando si è proposto e da me appoggiato l'emendamento di ridurre a 25 anni il ser-

vizio per i sottotenenti, si è avuto riguardo ad una certa incapacità fisica che poteva avere un vecchio sott'ufficiale che, percorrendo una lunga carriera in grado inferiore, ed anche di soldato, si trovi in circostanza di essere logoro, per cui era anche vantaggio del Governo di toglierlo dall'armata senza che fosse costretto, per avere un diritto alla giubilazione, di andare a compire i 30 anni. Ma non fu certamente il mio pensiero di dire che quest'individuo a 25 anni dovesse avere la stessa pensione. Appoggio l'idea del relatore che questa pensione sarebbe troppo rilevante, ma parmi che si potrebbe ovviare a quest'inconveniente senza variare la tabella, la quale è fatta per 30 anni.

Mettiamo il caso che un individuo sia messo in riposo non a 25, non a 30, ma a 26, a 27 anni; egli dovrebbe avere una riduzione di uno o di due trentesimi sulla pensione che gli spetterebbe. Mi pare che l'aggiunta pura di un periodo all'articolo che ciò concerne potrebbe togliere questa difficoltà, perchè allora invece di fare loro un vantaggio colla riduzione che l'onorevole signor relatore propone, l'emendamento fatto all'articolo 2 recherebbe loro un gravissimo scapito.

COLLA, relatore. Ciò che si vorrebbe dall'onorevole preopinante non è possibile di fare adesso che la legge è approvata, ed è già assegnato al sottotenente dopo 25 anni il *minimum* stabilito. Per altra parte otterrà egualmente l'indennità, giacchè se il sottotenente rimarrà al servizio fino a 30 anni, guadagnerà 5 ventesimi della differenza, ed avrà la stessa somma che avrebbe mantenendo... (*Interrotto*)

DI PAMPARATO. Credo che si tolga maggior somma che non i trentesimi nella riduzione che ha proposta il signor relatore.

D'altra parte la legge non è approvata.

DI PETTINENGO, commissario regio. Pregherei di fare una distinzione tra i veterinarî in primo ed i veterinarî in secondo dai tenenti e sottotenenti...

COLLA, relatore. I tenenti e veterinarî in primo fanno una categoria sola; sottotenenti e veterinarî in secondo ne fanno un'altra.

DI PETTINENGO, commissario regio. Per le ragioni addotte a favore dei veterinarî, nel corso della presente discussione, tenuti nel debito conto gli importanti servizi che i medesimi prestano a vantaggio dell'esercito e dell'erario, avvertito il nullo loro avanzamento, non che lo scarso numero dei veterinarî che sono nell'armata, e la necessità di averli buoni, il ministro della guerra avrebbe intenzione di proporre che per i veterinarî in primo ed in secondo si mantenessero le cifre stabilite a 1125 e 900 lire anche a 25 anni, a distinzione dei tenenti e sottotenenti, in quanto che si è detto che non sono pareggiati a questo grado.

Poichè si è emessa una tale massima contro quelle disposizioni che potevano loro riuscire favorevoli, ragion vuole che non vogliasi intendere ora in diverso modo, quando così osservandola poteva loro riuscire in favore; quindi è che io proporrei una maggior pensione di ritiro per i veterinarî in primo ed i veterinarî in secondo, che per i luogotenenti ed i sottotenenti.

COLLA, relatore. La massima che si era stabilita era di dare al veterinarîo in primo la giubilazione di tenente ed al veterinarîo in secondo quella di sottotenente.

I veterinarî godono il beneficio di cinque anni di anticipazione. Questi cinque anni, calcolando l'aumento a 24 lire per ognuno, portano 120 lire che corrispondono alla differenza fra 920 e 1025, di modo che la variazione che si farebbe non pregiudica menomamente, e mantiene il principio che i veterinarî in primo sono pareggiati ai tenenti, ed i veterinarî

in secondo ai sottotenenti; mi pare che non soffrano danno, e non vedo ragione per cui si debba variare la tariffa.

PRESIDENTE. Domanderei prima al relatore se la proposta che ha fatta a nome della Commissione non porti con sé il cambiamento successivo di tutti gli altri articoli per mantenerli nella debita relazione.

COLLA, relatore. No! no!

MORIS. Ho domandata la parola per sostenere la proposta fatta dal commissario regio perchè la credo giustissima. I veterinarî compiono gli studi di lettere come coloro che percorrono la carriera universitaria, sono sottoposti ad un esame per l'ammissione alla scuola veterinarîa, dove attendono quattro anni agli studi. I veterinarî si presentano al concorso per poter ottenere un posto nell'armata; d'altra parte poi se si vogliono assimilare ai luogotenenti ed ai sottotenenti osservo che l'articolo 2 ha fatte delle agevolezze a questi, le quali non sono state fatte ai veterinarî. Osservo inoltre che i veterinarî si trovano a un dipresso nella condizione dei cappellani e degli uffiziali sanitari, per ciò che non viene loro fatto di entrare al servizio prima di aver compiuti quattro anni di corso, ed aver riportata la necessaria approvazione, e poichè questa è stata la ragione per cui si è fatto diritto alla giubilazione degli uffiziali sanitari dopo 20 anni di servizio, questa ragione stessa deve pure valere perchè un qualche riguardo si usi ai veterinarî. Io voto adunque perchè si al veterinarîo in primo come al veterinarîo in secondo sia mantenuta la cifra quale è proposta nella tabella delle pensioni.

PRESIDENTE. Chi adotta la cifra proposta dalla Commissione voglia levarsi.

(È adottata.)

DI FOLLONE. Domanderei se per le modificazioni fatte all'articolo 2 appaia chiaro che il veterinarîo goda del beneficio del tenente e del sottotenente di aver la pensione a 25 anni. Io non mi ricordo perfettamente della redazione di quest'articolo.

PRESIDENTE. L'articolo 2 è stato adottato in questi termini. (*Legge l'articolo 2. Vedi volume Documenti, pag. 343.*)

DI PAMPARATO. Prego di osservare che questa redazione è incerta quanto ai veterinarî, perchè da un lato si vogliono considerare i veterinarî come luogotenenti o sottotenenti, e dall'altro lato questo non si considera come grado effettivo. Io credo che qui ciò non è compreso, e per conseguenza non deve esservi riduzione, o almeno, se non si è voluto accordare questo favore, lascio al commissario il giudicare.

PRESIDENTE. All'occasione di quest'articolo il commissario disse che si parlava di cappellani od uffiziali sanitari, perchè avevano l'assimilazione di grado; ma che non si parlava de' veterinarî, perchè essi avevano solo un'assimilazione di trattamento e non di grado.

Mi pare che la risposta data allora fosse questa. Dunque non erano compresi nell'articolo 2.

COLLA, relatore. Bisognerebbe appurar bene questa cosa. Mi pare che sia stabilito da regolamento (non so quale) che i veterinarî hanno la giubilazione di tenente o di sottotenente.

Ora, se c'è una legge che stabilisca che i veterinarî debbano godere la giubilazione di tenente o sottotenente, la godranno.

DI PAMPARATO. Ma c'è un articolo che li riguarda particolarmente. Qui si parla di veterinarî; nell'articolo 2 non se ne parla, e non sono compresi: ed io dico che sono assimilati pel grado agli uffiziali, ma che pel resto non c'è paragio in nulla.

Per conseguenza se adesso si toglie tanto dalla pensione stabilita dalla tabella al veterinario, egli non godrà del beneficio che godrà il sottotenente.

Per conseguenza toglierei la categoria veterinari dalla tabella.

BAVA. Il me semble que l'article 47 (maintenant 46) explique la chose; cet article est ainsi conçu..... (Vedi vol. Documenti, pag. 346.)

Si cela n'était pas, je crois qu'effectivement il resterait quelque chose à faire pour cette intéressante catégorie. Si nous les obligeons à servir pendant 30 ans pour avoir le droit d'aspirer à la pension de lieutenants, il faut leur donner ce qui est passé dans la tabella; seulement, je propose au Sénat, dans ce cas, comme c'est un chiffre plus fort que celui des lieutenants et des sous-lieutenants, de faire précéder ces grades dans la tabella. Je m'explique: dans les règlements il est dit que lorsqu'on a droit à une pension supérieure à celle du grade que l'on occupe, il faut se référer à la tabella pour voir quelle est la pension qui doit être dévolue; si se trouverait que le vétérinaire étant de suite au-dessous du lieutenant des armes spéciales viendrait à prendre, il me semble, la paye du vétérinaire et non pas celle de lieutenant.

DI PETTINENGO, commissario regio. Nel progetto del Ministero non essendo fatta distinzione fra chi doveva essere giubilato dopo 50 anni di servizio, e chi doveva esserlo a 25, ragione voleva che il veterinario fosse compreso fra tutti coloro i quali sono giubilati dopo 50 anni. Ma io credo benissimo che sia giusta l'osservazione del marchese Di Pamparato, in quanto che domanda: ma dove intendonsi collocati i veterinari? Fra coloro ammessi a giubilazione dopo 30 anni, o di 25? La fatta proposta, da me or ora accennata, sarebbe intenta a concedere ai veterinari maggior pensione di ritiro, ma dopo 25 anni di servizio.

MORIS. Io voleva osservare come sinora i veterinari non siano stati assimilati né ai luogotenenti, né ai sottotenenti nel grado militare; diffatti i cappellani e gli ufficiali sanitari, perchè assimilati ai gradi militari, non si trovano indicati nella tabella. Vi si trovano invece i veterinari perchè non assimilati. Ragione dunque vi è, perchè essendo ammessi alla intiera giubilazione sol dopo trent'anni di servizio, si mantenga la maggior cifra qual è stata dapprima per essi proposta nella tabella.

DI PETTINENGO, commissario regio. Mi rincresce abusare della bontà del Senato, ma credo che la seconda osservazione fatta dall'onorevole generale Bava sia da tenersi in conto, cioè che non si abbia da variare la loro posizione nella tabella, in quanto che non ne venga da credere che il veterinario abbia maggior grado del tenente, il quale inconveniente potrebbe accadere se nella tabella annessa alla presente legge si variesse l'ordine di definizione. Mantenendola quale essa è, ne verrebbe il solo inconveniente di leggere una cifra maggiore dopo una minore.

PRESIDENTE. La Commissione propone di assimilare, come erano assimilati prima, i veterinari in primo ai luogotenenti; e quelli in secondo ai sottotenenti, e siccome dei luogotenenti si è ridotto l'assegnato a 920 lire di 1125, così la Commissione stessa propone di ridurre la pensione del veterinario in primo a 920 lire, e quella dei veterinari in secondo a lire 720.

COLLA, relatore. La Commissione aveva fatta questa proposizione credendo che almeno la riduzione dei cinque anni di servizio si applicasse ai veterinari.

Sopra di questi veramente la Commissione non intenderebbe di togliere dalle due parti, cioè di togliere il beneficio

dei 5 anni e diminuire la giubilazione. Io sono d'avviso che veramente sarebbe assai più conveniente fossero i veterinari giubilati a 25 anni di servizio, perchè prima di entrarvi bisogna che abbiano fatto un corso di studi, e che perciò la regola che si applica agli altri si applicasse anche a questi.

Per me non avrei difficoltà, malgrado la opposizione del commissario del Governo, a ritenere compresi i veterinari nell'una o nell'altra delle due disposizioni. O veramente si considerano come militari, e allora devono considerarsi col loro grado e coi vantaggi accordati allo stesso, o si considerano non come militari, ma semplicemente come impiegati, ed allora è applicabile l'articolo 47. Così fra essi loro quelli che sono veterani saranno ammessi per la durata del servizio secondo i regolamenti speciali che concernono i i veterinari; e il Ministero potrà sempre stabilire che essi sieno trattati come sono trattati i tenenti e sottotenenti.

Il Ministero ha in sé per rimediare a questa cosa. Mi pare inoltre sia per ogni verso preferibile lasciarli godere del beneficio degli anni e lasciar loro la pensione assegnata precedentemente, anche per questo che il cambiare la tariffa porterebbe un grave inconveniente, imperciocchè si vedrebbe quel sottotenente il quale dovrebbe avere la paga del grado superiore colla paga del veterinario in secondo, e quel tenente al quale spetterebbe la pensione del grado superiore avere quella del veterinario in primo.

PRESIDENTE. Farò osservare, senza entrare nel merito della questione, che ove si ammettesse la proposta del cavaliere Colla (siccome l'articolo 47 accenna a persone o uffici che non sono contemplati nella tabella) sarebbe inutile assimilare i veterinari a quelli che non sarebbero nominati, e che tuttavia hanno ufficio assimilato ai gradi. Ma siccome sono i veterinari nominati nella tabella, così non è più il caso provato dal senatore Colla. Dunque perchè avesse effetto, riguardo ai veterinari, la proposta del cavaliere Colla, bisognerebbe che questi non fossero nominati nella tabella. Se in essa i veterinari non sono nominati, allora si applica l'articolo primo all'articolo 47, cioè che pei vantaggi sono pareggiati al grado cui sono assimilati dal regolamento.

DI PETTINENGO, commissario regio. Mi permetterò di osservare al signor presidente che, a riguardo dei professori, maestri ed altri dell'accademia militare, nel regolamento del 1830 è veramente stabilito che essi sono assimilati a gradi militari, maestro, ecc., mentre che ciò non è detto in nessun regolamento, o almeno non ne è fatta parola nell'ultimo regolamento emanato per i veterinari. Mi pare quindi che l'articolo 47 non provvederebbe al caso.

DI PAMPARATO. Vorrei osservare semplicemente che credo non possa il Ministero far quanto proponeva il relatore, perchè con un decreto reale distruggerebbe quanto verrebbe fissato dalla legge. Se la legge, nè nell'articolo, nè nella tabella non comprende i veterinari, non può uno scritto semplice aver questa forza, e se si approva questo, io dichiaro che si fa un torto manifesto ai veterinari.

PRESIDENTE. Non rimane che mettere ai voti. Ciascuno voterà secondo la sua credenza...

MORIS. (Interrompendo) Vorrei osservare che vi ha tuttavia differenza fra i tenenti e sottotenenti i quali conseguono la giubilazione dopo venticinque anni di servizio, ed i veterinari i quali dalla proposta legge non risulta che possano essere ammessi a giubilazione se non se dopo gli anni trenta. Dunque... (Interrotto)

PRESIDENTE. (Continuando) Chi crede che i veterinari debbano godere di lire 1125 voterà per questa proposta.

Chi è di avviso che debba essere assegnato al veterinario in

TORNATA DEL 18 MAGGIO

primo lire 1125, l'aumento di 18 e 75 e il *maximum* di 1500, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è adottato.)

Proporrò ora a votazione la somma di lire 920, con lire 24 d'aumento, 1400 di *maximum*.

Chi adotta quell'assegno voglia levarsi: avverto solamente che coloro i quali non voteranno su questa proposta dovranno poi votare in meno.

(È approvato.)

Ancuni senatori. Non si è ben capito.

PRESIDENTE. La prima proposta era di mantenere la somma che era scritta nella tabella, cioè di lire 1125; l'ho messa ai voti...

COLLA, relatore. Farò osservare che per togliere tutti i dubbi il signor ministro della guerra ha detto che rimedierebbe all'inconveniente, e che il tempo di venticinque anni sarebbe assicurato per iscopo della giubilazione dei veterinari.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di non interrompermi.

Ripeto, e spero che questa volta tutti m'intenderanno, che la prima votazione che si è fatta era sull'assegno che era proposto nella legge primitiva, cioè di lire 1125. Questa somma non è stata ammessa. Dopo il rigetto di questa somma è venuta la proposta di assimilazione alla cifra attuale dell'assegnamento fatto ai luogotenenti. Questa cifra è di lire 920 24 d'aumento, e 1400 di *maximum*.

Io osservava che alle volte per non essersi resa bene conto di quello che era sottoposto ai voti, se si votava contro questa somma si andava sempre diminuendo l'assegno che toccherrebbe poi ai veterani.

LA MARMORA, ministro della guerra. In seguito a tutte le spiegazioni parmi che la cosa più semplice sia quella di assimilare i veterinari in tutto e per tutto ai luogotenenti e sottotenenti, il che si può fare con decreto regio. Io proporrò a S. M. che i veterinari in primo siano assimilati ai luogotenenti, ed i veterinari in secondo ai sottotenenti, e così cesserà ogni dubbio per i 25 anni onde ottenere la giubilazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la somma di lire 920 24 di aumento, e 1400 di *maximum*.

Chi approva voglia levarsi.

(È adottato.)

Per conseguenza del voto già emesso riguardo ai tenenti ora è fermata nei sottotenenti la cifra di lire 720 in *minimum*, lire 22 50 in aumento e lire 1170 in *maximum*.

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Ora viene il veterinario in secondo, il quale si vorrebbe assimilato al sottotenente. Siccome il veterinario in primo è stato assimilato al tenente, così si tratta di assegnare al veterinario in secondo lire 720 in *minimum*, lire 22 50 d'aumento e lire 1170 di *maximum*.

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Continuerò ora nella lettura della tabella:

	Min.	Aum.	Max.
Guardarme L.	540	18	840
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali »	540	18	840
Furiere maggiore, sotto-aiutante di contabilità »	360	14 50	680
Tamburino maggiore, trombetta maggiore, capo musica »	560	14 50	680
Furiere »	500	11	520
Sergente, capo armaiuolo, infermiere maggiore »	500	11	520
Caporale maggiore »	220	9	400
Caporale furiere, caporale capo sarto, capo calzolaio, capo morsaro, capo sellaio »	220	9	400
Brigadiere, vice-brigadiere ed appuntato dei carabinieri reali »	220	9	400
Suonatore, trombettiere di cavalleria e d'artiglieria »	220	9	400
Sellaio, morsaro, armaiuolo, infermiere, maniscalco »	220	9	400
Sotto capo, tamburino, trombettiere, soldato, vivandiere »	200	7 50	350

Se non v'ha osservazione, pongo ai voti la tabella.

LA MARMORA, ministro di guerra e marina. Fo osservare che nello stesso modo che si è preso il partito che i veterinari siano assimilati, quelli in primo in tutto ai tenenti, e quelli in secondo ai sottotenenti, rimangono così dessi nella categoria dei chirurghi; e siccome questi non sono riportati nella tabella, perchè contemplati nell'articolo 47, così mi pare che non sia il caso di contemplarvi pure i veterinari.

Un senatore. È quello che aveva osservato.

PRESIDENTE. Questo non può tornare loro a danno.

Chi approva la totalità della tabella voglia levarsi.

(È approvata.)

Resta a dare il voto sul complesso della legge per isquittinio segreto.

Si procederà all'appello nominale.

Intanto domanderò al Senato se intende di radunarsi martedì per le due leggi di cui sono già stati distribuiti i rapporti, cioè quella sulla proibizione d'acquistare delle manimorte, e quella sulla conservazione degli alberi di sughero in Sardegna. (Sì! sì!) Allora la seduta avrà luogo alle ore due.

Invito i senatori a volersi trovare a quell'ora: sarà pure posta all'ordine del giorno la legge riflettente i soldati di giustizia.

Risultamento della votazione:

Votanti	44
Voti favorevoli	42
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 8 1/2.